



N.                    di Rep.

PROVINCIA DI VERONA

CONTRATTO DI APPALTO

del servizio biennale di assistenza e manutenzione del sistema informatico provinciale (S.I.P.) CIG 6566041471.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno.....(in lettere) oggi.....(in lettere) del mese di.....(lettere) in un Ufficio della sede della Provincia di Verona, in via .....

(...../...../.....) (in cifre)

AVANTI A ME

dottor ..... segretario generale della Provincia Verona, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso,

SONO COMPARSI

da una parte:

- il dott./la dott.ssa....., nato/a a ..... (..) il....., dirigente provinciale, domiciliato/a per la sua carica presso la sede della Provincia di Verona, il/la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della Provincia stessa, codice fiscale n. 00654810233, che nel contesto

dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche Provincia. Il dott./la dott.ssa..... è competente a stipulare i contratti per conto della Provincia, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, dell'articolo 54 dello statuto provinciale, dell'articolo 17 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia in data 18 gennaio 2013, n. 3 di registro. Lo/a stesso/a interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva numero ..... in data .....

dall'altra parte:

- il sig..... nato a ....., il ..... residente in ..... Via .....n....., il quale interviene nel presente Atto in qualità di ..... (legale rappresentante), come tale munito dei necessari poteri, dell'impresa/società ..... con sede legale in.....(.....), via .....n....., codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di ....., partita IVA n.,..... capitale sociale euro ...../00 (€ .....) interamente versato. La suddetta impresa/società ..... nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche Operatore economico.

*(in caso di procuratore)* il sig ..... nato a .....(.....), il ..... 19., residente a .....(.....), in Via .....n....., il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società..... con sede legale in .....(.....), Via ..... codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di ....., partita IVA n....., capitale sociale euro ...../00 (€ .....) interamente versato, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della Società stessa sig..... a mezzo di

*atto pubblico/scrittura privata autenticata* del Notaio dott. .... repertorio n..... del ..... 20., registrato/a all'Ufficio di ..... in data .... al n..... serie .... (*in caso di procura per lo specifico atto: "soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 tabella parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131"*) che, in originale/in copia certificata conforme in data ..... dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sotto la lettera "....." per formarne parte integrante e sostanziale. La suddetta impresa/società ..... nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche Operatore economico.

*(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese)*

- il sig..... nato a.....(.....), il....., residente in....., che interviene in questo Atto in qualità di legale rappresentante, e come tale munito dei necessari poteri, dell'impresa/società ..... con sede legale a.....(.....), in via .....n.....società mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra:

- ..... con sede in ..... (.....), Via ..... n..., codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di ....., partita IVA n....., capitale sociale euro ...../00 (€ .....) interamente versato, mandataria;

- ..... con sede in ..... ( ..), Via ..... n... , codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di ....., partita IVA n....., capitale sociale euro ...../00 (€ .....) interamente versato, mandante;

giusto atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento

di mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto *pubblico/scrittura privata autenticata* del Notaio dott....., repertorio n. ...., del.....registrato all'Ufficio di..... (.....) in data ....., al n. ...., serie ....., che in originale/*copia certificata conforme all'originale in data.....dallo stesso notaio*, è allegata al presente Atto sotto la lettera "....." per formarne parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

#### PREMETTONO CHE

- l'appalto sinteticamente denominato "servizio di assistenza e manutenzione del sistema informatico provinciale" è stato definitivamente aggiudicato con determinazione n..... in data ....., esecutiva ai sensi di legge;
- il responsabile del procedimento del suddetto servizio, sig..... ha attestato, con dichiarazione in data ....., acquisita al protocollo dell'Ente in data ....., al n. ...., che la suddetta determinazione dirigenziale, n. ...., in data ....., è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore economico, e che sussistono tutte le condizioni per la stipulazione del contratto come previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, commi 8 e 10, 65 e 79, comma 5;

*(informazione antimafia)* l'Ufficio Territoriale del Governo di ....., con nota del ....., acquisita al protocollo della Provincia in data ....., al n. .... di registro, ha comunicato che a carico della Società ..... e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o

di divieto di cui agli articoli 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

*(oppure qualora non sia ancora pervenuta l'informazione antimafia)* con nota n. .... di protocollo in data ....., la Provincia ha richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo di ..... le informazioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

a tutt'oggi, non sono pervenute le relative informazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 30 giorni *(oppure immediatamente in caso di urgenza, attestata dal RUP)* dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

*(in caso di operatore iscritto nelle "white lists")* l'Operatore economico risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White list"), istituito presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1, comma 52, della L. 6 novembre 2012 n. 190; ai sensi del comma 52 bis dello stesso articolo, l'iscrizione in tale elenco soddisfa i requisiti per la comunicazione/informazione antimafia liberatoria per l'esercizio della relativa attività e di attività diverse da quella per la quale è stata disposta l'iscrizione nel predetto elenco"; ciò risulta appurato dal sito istituzionale della Prefettura di ..... ovvero da comunicazione con nota in data acquisita al protocollo al n. ;

- .....: *(il dirigente della struttura interessata)*

- con nota del ....., acquisita al protocollo dell'Ente lo stesso giorno, al n. .... di registro, ai sensi dell'articolo 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del

succitato articolo;

- con nota del ....., acquisita al protocollo dell'Ente lo stesso giorno, al n. .... di registro, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 62/2013 ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Operatore economico;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

## ARTICOLO 2

(Oggetto e durata dell'appalto)

1. La Provincia, come sopra rappresentata, affida alla Società ..... che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto, in parte a corpo e in parte a misura, denominato servizio di assistenza e manutenzione del sistema informatico provinciale.

2. Le Parti danno atto che la durata del contratto è di due anni, decorrenti da ..... (eventuale: verbale di consegna del servizio/della fornitura).

*(in alternativa) La durata del contratto decorre dal..... e terminerà il .....*

3. *(in caso di consegna/esecuzione in via d'urgenza)* Le parti danno atto che l'appalto ha avuto effettivamente inizio il ..... come risulta da ...../i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data ....., come risulta dal relativo verbale.

## ARTICOLO 3

(Obblighi dell'Operatore economico)

1. L'Operatore economico si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale e relativi allegati nonché ad applicare per il servizio di assistenza il canone offerto in sede di gara. Detti documenti, in copia certificata conforme all'originale dal segretario generale in data..... sono allegati al presente atto sotto la lettera "....." per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. L'Operatore economico si obbliga, inoltre, ad applicare i prezzi per materiali consumabili e per riparazioni/ricambi derivanti dal ribasso percentuale offerto in sede di gara sull'elenco prezzi unitari.

#### ARTICOLO 4

(Corrispettivo)

1. L'appalto comprende attività per le quali è previsto il pagamento di un canone e attività per le quali è previsto il pagamento a misura, sulla base dei prezzi offerti, in conformità a quanto previsto negli atti di gara.

2. La Provincia pagherà all'Operatore economico, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto:

a) per il servizio di assistenza, il canone mensile di euro ..... (€ .....), oltre I.V.A.;

b) per la fornitura di prodotti consumabili per stampanti e fax, il costo risultante dall'applicazione del ribasso del ..... %, offerto in sede di gara, sull'elenco prezzi unitari allegato al disciplinare di gara sotto la lettera C;

c) per la fornitura di materiali per riparazioni/ricambi il costo risultante dall'applicazione del ribasso del ..... % sul prezzo dei ricambi risultante dai listini ufficiali dei produttori;

3. Detti importi sono comprensivi di tutti gli oneri accessori, previdenziali ed

assistenziali a carico del datore di lavoro.

4. La Provincia e l'Operatore economico danno atto che il corrispettivo massimo previsto è di euro ..... / (€ .....), oltre l'I.V.A. nella misura di legge. Rimane fermo che la Provincia potrà rinegoziare il valore del contratto, riducendo a sua scelta corrispondenti prestazioni, in rapporto a disposizioni normative in materia di spesa della pubblica amministrazione ed in ragione di leggi di riordino delle funzioni delle Province.

5. Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00), non risultando presenti interferenze comportanti costi.

6. La Provincia informa l'Operatore economico, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate al servizio.

7. L'Operatore economico prende atto che sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, da parte della Provincia, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. La Provincia effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dallo stesso indicato con dichiarazione acquisita al protocollo della Provincia al n. .... di registro del ..... L'Operatore economico si impegna a comunicare alla Provincia ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

9. La liquidazione sulle coordinate indicate dall'Operatore economico esonera la Provincia da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.



10. L'Operatore economico prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

11. La Provincia, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale n. .... del....., sul bilancio per l'esercizio ....., impegno n. ....e per l'esercizio ....., impegno n.....

12. La Provincia informa l'Operatore economico che le fatture relative al presente affidamento dovranno essere completate con gli estremi del contratto e con il numero e data della determinazione di impegno di spesa come previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000 e che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 55/2013, il codice IPA del Servizio destinatario delle fatture elettroniche è AM2AEN.

#### ARTICOLO 5

(Revisione del prezzo)

1. Il corrispettivo fissato in sede di affidamento rimane inalterato, salva esclusivamente la revisione periodica annuale dei prezzi, a decorrere dal secondo anno di validità contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006. In mancanza di costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del suddetto decreto, l'adeguamento dei prezzi è determinato con riferimento all'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi). La Provincia riconosce la revisione solo per i periodi per i quali la relativa richiesta sia pervenuta, da parte dell'Operatore economico, entro trenta giorni dalla fine dell'anno a cui si riferisce, a pena di decadenza.

#### ARTICOLO 6

(Fatturazione e termini di pagamento)

1. La Provincia corrisponderà la somma di cui al precedente articolo 5 su presentazione di fatture da emettersi su base bimestrale, successivamente all'accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'esecuzione della prestazione da remunerare ed ha alla base le informazioni che l'Operatore economico deve mettere a disposizione ai sensi dell'articolo 32 del capitolato.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo generale della Provincia.
3. Le forniture di prodotti consumabili e di parti di ricambio devono essere oggetto di autonoma fatturazione, sempre su base bimestrale, e devono contenere l'indicazione del periodo di riferimento della fornitura stessa.
4. Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal presente contratto e dal capitolato speciale. L'Operatore economico, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio/della fornitura.
5. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo dell'Ente della fattura corretta, con onere dell'impresa di assicurare correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito.
6. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

ARTICOLO 7

### (Penali)

1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell'adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dalla tabella 7 allegata al Capitolato speciale, già allegato al presente Atto sotto la lettera ".....".
2. Le penali sono tra loro cumulabili sino alla concorrenza della misura massima del dieci per cento (10%) del valore del presente contratto.
3. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto dalla Provincia. Se l'ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è facoltà della Provincia rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall'Operatore economico nel termine assegnato.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà della Provincia di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.

### ARTICOLO 8

#### (Cessione del credito)

1. Qualora l'Operatore economico ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 163/2006, i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese alla Provincia l'atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 136/2010.
2. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile alla Provincia per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

### ARTICOLO 9

#### (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. In particolare l'Operatore economico si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla Provincia che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;

b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi e la conseguente risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto;

c) a trasmettere alla Provincia i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

d) ad informare contestualmente la Provincia e l'Ufficio territoriale del Governo di Verona qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010;

e) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, la Provincia, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.

4. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

#### ARTICOLO 10

##### (Cauzione definitiva)

1. La Provincia prende atto che l'Operatore economico, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, ha costituito, come previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cauzione definitiva di euro ....., commisurata al valore del presente contratto, a mezzo di polizza assicurativa/fideiussione bancaria n....., in data....., stipulata con ....., agenzia di.....(.....). La suddetta *polizza/fideiussione* è stata acquisita al protocollo generale della Provincia in data ....., al n. .... di registro, come allegato alla nota del.....trasmessa dall'Operatore economico.

2. (*se applicabile*) La suddetta cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'Operatore economico è in possesso della certificazione di cui all'articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, come risulta dalla copia conforme all'originale del certificato di qualità n....., in data ....., rilasciato dall'Istituto ....., ed acquisita al protocollo generale della Provincia il ....., al n. .... di registro.

3. *(se applicabile – green economy)* La suddetta cauzione è *(ulteriormente)* ridotta del ..... % rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'Operatore economico è in possesso della certificazione di cui all'articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, come risulta dalla copia conforme all'originale del certificato di qualità n....., in data ....., rilasciato dall'Istituto ....., ed acquisita al protocollo generale della Provincia il ....., al n. .... di registro.

4. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, utilizzando a tal fine i provvedimenti di liquidazione, direttamente rinvenibili dal portale web della Provincia.

5. L'Operatore economico riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, la Provincia ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte. La Provincia potrà avvalersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute dall'Operatore economico e che la Provincia stessa abbia, a qualunque titolo, anticipato.

6. L'Operatore economico si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedente comma 1 per l'intera durata dell'appalto, nonché a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto della Provincia il relativo certificato di rinnovo della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza.

7. La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità come previsto dall'articolo 113, comma 5, del decreto

legislativo n. 163/2006.

## ARTICOLO 11

(Polizza assicurativa)

1. La Provincia prende atto che l'Operatore economico ha prodotto copia della polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_, del massimale di euro 2.500.000,00, per sinistro, a copertura della Responsabilità civile terzi (RCT) e Responsabilità civile per i lavoratori (RCO); la polizza comunque opera per la copertura di tutte le prestazioni previste dal capitolato d'appalto e dalle prescrizioni nei documenti di gara. La suddetta polizza ha durata fino al \_\_\_\_\_, come risulta da quietanza di premio, in data \_\_\_\_\_, allegata alla stessa.
2. Le suddette coperture sono totalmente esenti da franchigia. Eventuali scoperti o franchigie sono posti a totale carico dell'Operatore economico.
3. In ogni caso, resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore economico anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
4. Copia della polizza, e relativi allegati, è stata acquisita al protocollo generale della Provincia in data ....., al n. .... di registro. Detta polizza forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.
5. L'Operatore economico si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedente comma 1 per l'intera durata dell'appalto, nonché a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto della Provincia i relativi certificati di rinnovo della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza.
6. Qualora l'Operatore economico non sia in grado di provare in qualsiasi

momento che la copertura assicurativa continua a permanere, il presente Atto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

7. La polizza ha durata per legge fino alla data di emissione del certificato conformità.

## ARTICOLO 12

(Protocollo di legalità e codice di comportamento)

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona alla voce "documenti-bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione", per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. In particolare l'Operatore economico si impegna:

a) a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;

b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ogni altra forma di illecita interferenza che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

3. L'Operatore economico si impegna ad inserire nei contratti di subappalto – ammissibili solo se dichiarati in sede di gara e preventivamente autorizzati -, e di subcontratto l'impegno espresso al precedente comma 1.



4. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'Operatore economico porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

5. La Provincia si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche di cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.

6. L'Operatore economico si obbliga altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché nel codice di comportamento della Provincia di Verona consultabile nella home page del sito della Provincia, alla sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali.

#### ARTICOLO 13

(Sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l'articolo 308 del D.P.R. n. 207/2010.

#### ARTICOLO 14

(Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 15

(Specifiche modalità e termini della verifica di conformità)

1. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità e l'attestazione di regolare esecuzione le

disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 207/2010, oltre a quanto meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

## ARTICOLO 16

### (Risoluzione del contratto)

1. La Provincia si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto qualora l'Operatore economico sia inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato speciale e all'offerta presentata in sede di gara, o comunque per grave inadempimento o ritardo, anche se relativo a condizioni e presidi di sicurezza.

2. Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nelle seguenti ipotesi:

a) si sia verificata l'applicazione di penali superiori al 10% del valore presunto dell'intero contratto;

b) si verifichino le condizioni previste dagli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 163/2006 e dall'articolo 6, comma 8, e 298, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;

c) in caso di cessazione dell'attività, fallimento, altra procedura concorsuale, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'Operatore economico; il contratto si riterrà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;

d) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela;

e) grave violazione della riservatezza di dipendenti o altri soggetti, anche destinatari diretti o indiretti delle prestazioni, i cui dati sono oggetto di trattamento;

f) mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

g) successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

h) sia stata disposta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale;

i) sia stata disposta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;

l) la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale;

m) nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Atto e ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.

3. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che la Provincia intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'Operatore economico, ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto. Nei casi di cui a precedente comma 1., lettere g) e h), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Provincia è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. La risoluzione non esime l'Operatore economico dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
5. Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico, pena l'incameramento della cauzione definitiva e la rivalsa per ogni ulteriore danno.
6. Nel caso in cui l'Operatore economico risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, la Provincia diffida l'Operatore economico a conformarsi alle condizioni previste nel presente contratto e assegna un termine per l'adempimento.
7. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, la Provincia, se non ritiene di provvedere all'esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall'articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
8. Si applicano gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 163/2006.
9. L'inottemperanza a quanto prescritto all'articolo 32 del capitolato speciale è causa di risoluzione del contratto.

#### ARTICOLO 17

##### (Recesso dal contratto)

1. *(parte eventuale, da inserire ove si stipuli in pendenza del rilascio della certificazione antimafia)* L'Operatore economico dichiara di essere a conoscenza che la Provincia recederà dal presente contratto, stipulato in assenza della comunicazione/informazione antimafia liberatoria, come stabilito dall'articolo 88 comma 4.bis/92, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  
*(fine parte eventuale)*

1. In base alle disposizioni in ordine al riordino delle Province, questo Ente si

riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza che l'Operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo ad esclusione naturalmente delle prestazioni già effettuate che saranno senz'altro liquidate.

2. La Provincia può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto, secondo la procedura prevista dall'articolo 134 del decreto legislativo 163/2006.

3. *(eventuale: nei casi previsti dall'articolo 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)* La Provincia, qualora rilevi la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale, le comunica all'Operatore economico con i mezzi previsti dal presente contratto. L'Operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. La Provincia non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'Operatore economico deve incondizionatamente aderire. Decorso il termine di cui al comma precedente ed in assenza di positivo riscontro, la Provincia recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'Operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione. Anche in questa ipotesi l'Operatore economico è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario alla Provincia di formalizzare la sottoscrizione della convenzione con la Consip e/o con la centrale di committenza regionale.

## ARTICOLO 18

(Subappalto)

1. *(se il subappalto non è ammesso: in quanto vietato o non dichiarato)* E' fatto divieto all'Operatore economico di subappaltare, anche parzialmente, l'appalto.

1. *(se il subappalto è stato inderogabilmente dichiarato in sede di offerta)* Il subappalto è ammesso nel rispetto della procedura di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006, e la percentuale subappaltabile del servizio/della fornitura è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto, fermo restando che l'autorizzazione al subappalto è riconosciuta solo a condizione che la quota e la tipologia di prestazioni non inficino l'efficacia del servizio/della fornitura e la continuità delle prestazioni.

2. E' facoltà della Provincia risolvere il contratto qualora l'Operatore economico conceda, anche di fatto, in subappalto senza l'autorizzazione della Provincia stessa.

3. L'Operatore economico è obbligato a trasmettere alla Provincia copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.

*3 (in alternativa al solo precedente comma 3 nel caso di subappalto a micro, piccole e medie imprese)* La Provincia provvederà, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), Legge 11 novembre 2011, n. 180, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite; pertanto l'Operatore economico dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

4. L'affidamento in subappalto non esonera l'Operatore economico da responsabilità verso la Provincia. Anche in caso di subappalto, rimane ferma

l'unicità del referente per la Provincia, che rimane l'Operatore economico affidatario, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione all'ordinazione delle singole prestazioni ai riferimenti comunicati.

5. L'Operatore economico è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti di rispettivi dipendenti, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente contratto.

7. Sono vietati subappalti o subaffidamenti a favore degli operatori economici che hanno partecipato alle operazioni per l'affidamento di specie e non risultate aggiudicatarie. In ogni caso la Provincia non rilascerà autorizzazione.

8. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

9. L'Operatore economico si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2012, n. 159.

## ARTICOLO 19

### (Responsabilità)

1. L'Operatore economico si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio/la fornitura oggetto del contratto.

2. In particolare, la Provincia non assume alcuna responsabilità nel caso l'Operatore economico fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa. Ove venga promossa azione giudiziaria nei confronti della Provincia, l'Operatore economico sin impegna a sollevarla, anche in sede processuale.

3. L'Operatore economico sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Provincia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

#### ARTICOLO 20

(Forma delle comunicazioni e domicilio)

1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della Provincia, all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax al numero dichiarato dall'Operatore economico, e fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

2. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Operatore economico elegge domicilio presso .....

#### ARTICOLO 21

(Modalità di soluzione delle controversie e Foro competente)

1. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell'arbitrato.



2. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Verona.

## ARTICOLO 22

(Obblighi dell'Operatore economico verso i lavoratori)

1. Il signor ..... dichiara che l'Operatore economico applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ..... e agisce, nei confronti degli stessi dipendenti nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti nonché di quelli previsti in materia di sicurezza con particolare riferimento al decreto legislativo 29 aprile 2008 n. 81.

## ARTICOLO 23

(Sicurezza e rischi da interferenza)

1. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che per la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore economico tenuto conto che il servizio rientra nella fattispecie del "servizio di natura intellettuale – fornitura di materiali/attrezzature" prevista dall'articolo 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto D.u.v.r.i.), come anche specificato dal responsabile della sicurezza della Provincia con nota in data 30 novembre 2012.

2. Si precisa, in ogni caso, che gli interventi che prevedono attività e spostamenti all'interno dell'Ente richiedono alcune misure di diligenza e perizia quanto a movimentazione carichi o a collegamenti alla linea elettrica sempre proprie delle prestazioni tipicamente richieste al contraente. In ogni caso, si dovrà tenere conto:

a) della presenza di dipendenti ed utenza;

b) della presenza di soggetti incaricati di svolgere servizi e forniture all'interno dell'Ente quali ad esempio pulizie, traslochi, manutenzioni, servizio postale e consegna pacchi.

3. Eventuali specifiche indicazioni saranno oggetto di tempestivo coordinamento tra le parti.

#### ARTICOLO 24

(Comunicazione dei referenti dell'appalto per la Provincia)

1. La Provincia si impegna a comunicare all'Operatore economico il nominativo del responsabile del procedimento e del responsabile dell'esecuzione, nonché degli altri referenti dell'appalto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo.

#### ARTICOLO 25

(Referente dell'Operatore economico)

1. L'Operatore economico dichiara che il signor ..... è responsabile del coordinamento dell'esecuzione dell'appalto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio/la fornitura oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Operatore economico.

In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

#### ARTICOLO 26

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in

materia, in quanto applicabili, ed in particolare le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia.

#### ARTICOLO 27

(Spese contrattuali)

1. L'Operatore economico assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Provincia.
2. L'Operatore economico ha già depositato le spese contrattuali sul conto corrente del tesoriere provinciale.

#### ARTICOLO 28

(Registrazione)

1. *(eventuale)* La Provincia e l'Operatore economico dichiarano, ai fini fiscali, che l'importo presunto del presente contratto ammonta ad euro .....
2. La Provincia e l'Operatore economico dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.
3. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1, comma 1/bis, del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l'importo di euro 45.
4. L'imposta di bollo degli allegati è assolta in modo virtuale con autorizzazione del 15/09/2008 n. 72565 - Agenzia Entrate - Ufficio di Verona 2, per l'importo di euro.....

#### ARTICOLO 29

(Riservatezza e trattamento dei dati)

1. La Provincia nomina l'Operatore economico Responsabile esterno del

trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

2. L’Operatore economico, in qualità di Responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che sono pubblicate nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona – [www.provincia.vr.it](http://www.provincia.vr.it) – alla voce “Privacy“ – sezione istruzioni generali e che l’Operatore economico dichiara di conoscere ed accettare.

3. L’Operatore economico deve in ogni caso comunicare alla Provincia i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

4. Il signor ..... dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l’utenza esterna, esposta per esteso presso l’ufficio relazioni con il pubblico e presso l’ufficio contratti e pubblicata nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona – [www.provincia.vr.it](http://www.provincia.vr.it) – alla voce “Privacy“.

5. Il .....(dirigente) informa il signor ..... che “titolare” del trattamento è la Provincia stessa e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il dott. ...., dirigente del.....; per ciò che riguarda l’esecuzione del servizio/della fornitura è il dott. ...., dirigente del....., e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Piero Rossignoli, dirigente dell’area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell’elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al citato documento “Informativa per l’utenza esterna”.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto dell’allegato/degli allegati e mi esonerano dalla lettura degli stessi, (*eventuale*) salvo l'allegato .....

appositamente letto.

Io segretario rogante ho letto il presente contratto, redatto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia su.....(in lettere) pagine a video, oltre a parte di questa.

*(se l'Operatore economico sottoscrive con firma digitale)* Le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in mia presenza, unitamente ai citati allegati, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52-bis della legge n. 89/1913 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me segretario rogante verificata.

*(in alternativa se l'Operatore economico non sottoscrive con firma digitale)* Le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in mia presenza, unitamente ai citati allegati, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52-bis della legge n. 89/1913 e articolo 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163/2006. Certifico io segretario rogante che:

- il sig..... ha sottoscritto il presente atto con sottoscrizione autografa del testo cartaceo autenticata mediante successiva acquisizione digitale con scansione ottica dell'Atto sottoscritto;

- il dott. ....(dirigente) ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me segretario rogante verificata. *(fine alternativa)*

*(di seguito, se l'Operatore economico non sottoscrive con firma digitale o in allegato al contratto con separata sottoscrizione)* Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante approva specificamente le condizioni contenute:

nel presente contratto: articoli 5 (Corrispettivo), 7 (penali), 16 (Risoluzione del contratto), 17 (Recesso dal contratto), 19 (Responsabilità) e 21 (Modalità di soluzione delle controversie e Foro competente);

*(eventuale)* nel capitolato: articoli.....(.....).....(.....)

firma per accettazione del legale rappresentante

.....

*(formula da inserire nel contratto in caso di separata sottoscrizione delle clausole vessatorie)*

Le clausole vessatorie sono state sottoscritte dall'Operatore economico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me segretario rogante verificata, sull'allegato file al presente atto denominato allegato "... Clausole vessatorie".

*(in ogni caso)* Io segretario rogante ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle Parti.